

***PIANO DI RICOSTRUZIONE***  
***DI ANCONA***  
**( ATTI GENERALI )**

PAGINA BIANCA



# Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E DEI SERV. SPECIALI

## PIANO DI RICOSTRUZIONE

P.1 Elenco completo delle opere realizzate in Ancona:

Tratto Via Bocconi-Tavernelle di km.1,931.

E' stato realizzato al 50% circa ed aperto al traffico.  
L'altro 50% circa risulta eseguito all'80%.

Uscita rampa per parcheggio Via Grazie di km.0,153: risulta realizzata

Ingresso da Piazza Tancredi di km.0,373: risulta eseguito

Svincolo tavernelle di km.0,637: risulta in corso di esecuzione (al 40% circa)

Svincolo per Autostrada di km.1,081: sono stati eseguiti gli allargamenti dell'asse che devono accogliere le rampe dell'asse attrezzato (eseguito il 20% circa).

Tratto variante S.S.16 di km.1,548: realizzato al 60% circa (mancano gli impalcati ed alcuni pulvini del viadotto).

Svincolo asse nord-sud e S.S.16 di km.1,470: realizzato al 30% circa (Sono stati eseguiti la fondazione del viadotto principale ed alcuni muri di sottoscarpa delle rampe dello svincolo).

Svincolo variante S.S.16 e Autostrada di km.1,610: è stato eseguito al 30% circa (mancano gli impalcati del viadotto eseguito ed altri quattro viadotti).

Viabilità urbana nell'ambito portuale: eseguita al 20% circa.

E' stato eseguito il viadotto sul fosso Conocchio.  
Sono state eseguite una spalla e la fondazione di tre pile del viadotto che scavalca la ferrovia in zona Z.I.P.A.

E' stato eseguito parte del collegamento fra la viabilità portuale e la S.S.16 Adriatica.

(Restano da eseguire la viabilità tra la Fiera della Pesca ed il molo nord).



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piano di ricostruzione di Ancona

P.4 - Ammontare delle erogazioni

7° lotto

Per tali lavori con D.M. 1319 del 26.6.1980 è stato disposto l'impegno di spesa di f.22.210.542.000 (di cui f.210.542.000 già impegnate con D.M.5817 del 25.11.1977) pari alla annualità trentennale di f.2.618.056.850.

Il Concessionario è riuscito ad ottenere presso l'INAIL solamente lo sconto per l'importo lordo in capitale di 5 miliardi pari alla annualità di f.590.312.600.

Quindi, per i pagamenti relativi nel frattempo corrisposti ha ottenuto da questo Ministero in unica soluzione le annualità maturate ed il netto ricavo di quelle differite dal concessionario.

Tutti gli altri pagamenti sono stati e sono, pertanto, disposti in annualità direttamente a favore del Concessionario.

00040

Si fa presente che nel 1983 tutti i fondi impegnati in annualità sono stati utilizzati per i pagamenti di cui trattasi.

Le annualità che vengono corrisposte al Concessionario annualmente, così, vengono determinate per differenza in f.2.027.744.250. (2.618.056.850 - 590.312.600).

Anche per tali lavori si è verificata, ovviamente, una carenza di previsione di spesa, per cui al fine di fronteggiare i pagamenti è stato assunto un ulteriore impegno in conto capitale.

Sono stati, così, corrisposti acconti per f.22.225.832.583 nel 1987, per f.440.926.875 nel 1988, per f.864.082.730 nel 1989 e per f.144.356.025 nel 1990.

00041

Completamento 7° lotto (prolungamento Asse Nord-Sud.)

Per queste opere, come noto, sono state disposte provvidenze con apposita norma (art.13 n.d. della legge 363/1984), consistente in un limite di impegno venticinquennale di £.30.500.000.000, tutto impegnato con i DD.MM. n.291 del 6.3.1985 e n.434 del 4.4.1985. Si precisa che con tale limite sarà possibile eseguire lavori netti per l'importo di £.180.000.000.000.

I lavori sono, naturalmente, in corso di esecuzione e a partire dal 1985 sono iniziati i relativi pagamenti.

Nessuna operazione di sconto è stata ottenuta al riguardo e, pertanto, detti pagamenti vengono corrisposti annualmente negli importi determinati all'atto degli stessi con i relativi decreti.

Sinora, in conto capitale al lordo sono stati corrisposti accenti per lavori ed espropriazioni di £.94.679.675.110.

00042

Considerato, però, che è stata concessa l'anticipazione sempre in conto capitale lordo di f.88.380.324.590, a fronte dei crediti riportati sono state man mano disposte le trattenute per il recupero dell'anticipazione di cui ad oggi rimane ancora l'importo residuo di f.22.360.000.000 in cifra tonda.

Premesso quanto sopra, occorre tramutare gli importi esposti in annualità per far conoscere le reali corresponsioni sinora disposte.

Del limite di impegno di f.30.500.000.000 allo stato rimane disponibile l'importo di f.8.971.933.345 e conseguentemente le rate corrisposte annualmente al Concessionario, vengono determinate in f.21.528.066.655 (30.500.000.000 - 8.971.933.345).

00043



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

## **PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA**

### **5 - Controllo sulla congruità dei prezzi**

La verifica sulla congruità dei prezzi avveniva ai sensi della legge 1402/1951 in sintonia con il sistema ordinario in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza dello stato, e vale a dire dagli uffici del genio civile e dal Consiglio Superiore dei LL.PP..

(B45.6punto)

0044

Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con l'entrata in vigore delle leggi speciali n. 80 e 363 del 1984, che hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione dei progetti esecutivi e quindi dei relativi prezzi.

Questa Amministrazione, malgrado la imperatività di dette norme, ha ritenuto opportuno in occasione di varianti suppletive sentire il qualificato parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che ha sempre confermato la congruità dei prezzi.

Giova precisare, inoltre, che nel periodo di maggiore inflazione (1979-1981) il richiamato Consesso in occasione dell'esame di progetti suppletivi e di completamento dei piani di ricostruzione ha costantemente espresso il parere che fosse conveniente l'applicazione dei prezzi originari aggiornati dalla revisione prezzi, anzichè procedere all'aggiornamento dei prezzi stessi.

(B45.6punto)

00045



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

## **PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA**

**6a - Incidenza della revisione dei prezzi sul costo finale della ricostruzione**

L'impennata dei prezzi si è verificata sostanzialmente dal 1978 al 1983 circa.

Nel settore di intervento in esame proprio in quel periodo (1980) è stata programmata l'utilizzazione delle disponibilità in annualità assentite dalla legge 843/1978 e, purtroppo, tale coincidenza ha sconvolto nel 1981 parte della programmazione.

Nella relazione generale si è rappresentato che ciò ha comportato la sospensione dei lavori di alcuni lotti per la sopravvenuta carenza di fondi, per far fronte all'onere degli acconti revisionali maturati e non previsti in tale misura.

(B4 7punto)

00046

Per contenere le spese è stata emanata la circolare n.1353 del 30.10.1981 (all.1), con la quale veniva disposto che nei piani di ricostruzione i lavori dovevano essere limitati nell'ambito delle somme già disponibili.

Sempre per la grave situazione determinata in tale settore dalla mancanza dei fondi necessari alla prosecuzione dei lavori con ulteriore circolare n.1248 del 13.10.1983 (all.2) sono state impartite disposizioni sulla possibilità di collaudare i lavori eseguiti (collaudo parziale).

Giova rammentare, inoltre, che nel periodo considerato in concomitanza dell'andamento ascensionale dei prezzi, il tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia in 16 mesi - fine '79 marzo 1981 - è salito dal 12% al 19%.

Il dato più significativo in ordine alla incidenza della revisione dei prezzi dall'anno 1975 al 1990 risulta del 607%; trattasi, comunque, di casi limite relativi ad opere finanziate parzialmente per stralci.

(B4 7punto)

00047



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piano di ricostruzione di Ancona

6b - Incidenza già avuta e futura sul costo finale della ricostruzione della revisione prezzi

Per le opere di completamento del 7° lotto ( progetto del 6.2.75 aggiornato in data 10.10.77) per complessive £.180 miliardi (approvato e finanziato ai sensi della legge 363/84 con D.M. n.291,434 e 1107 rispettivamente in data 6.3.85 e 28.11.86) non risulta al momento che la revisione prezzi sia scattata trattandosi di prezzi aggiornati a fine 1984.

Per quanto riguarda i lavori del 7° lotto risalenti al 10.10.1977 (data del progetto approvato) la revisione prezzi risulta operante dal giugno 1981.

In occasione del 1° S.A.L. revisionale si è verificato un incremento netto del 69,8365%, per cui l'importo netto in data 30.6.81 è stato di nette £.197.483.457 a fronte del 1° S.A.L. lavori di £.282.779.718.

Nell'ultimo S.A.L. revisionale n.42 risulta contabilizzata per lavori eseguiti a tutto il 24.2.1987 la somma netta di f.207.953.045, ed il conseguente importo aggiuntivo per la revisione dei prezzi risulta di f.536.248.517, pari cioè al 257,87%, al netto dell'alea contrattuale del 5%.

Infine, per quanto riguarda l'incidenza che avrà sul conto finale del piano di ricostruzione di Ancona il meccanismo della revisione prezzi è da far presente che i lavori previsti ed approvati sono stati sostanzialmente tutti eseguiti. Ma l'Amministrazione comunale ha fatto redigere alla Concessionaria un progetto di variante e suppletivo in data 27.4.1985 che ha approvato ai sensi dell'intervenuta legge n.363/84.

L'importo lordo di detta perizia ammonta a f.66 miliardi con i prezzi aggiornati al 31.12.84.

L'amministrazione LL.PP. in merito ha potuto finanziare la spesa degli espropri per l'importo relativo di 3,5 miliardi, per cui rimarrebbero f.62,5 miliardi a fronte di lavori netti di f.50.009.156.186

00049



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

## Piano di ricostruzione di Ancona

P.7 - Opere ancora da eseguire per completare il piano di ricostruzione

Per completare il 7° lotto del piano di ricostruzione di Ancona (come detto al punto 6b) dovrebbero essere eseguiti i lavori previsti nella perizia in data 27.4.1985 per lorde f.62,5 miliardi, ordinata al Concessionario ed approvata autonomamente dal comune ai sensi della legge 363/84.

(Delibera comunale n.171 in data 26.1.87).

In detta perizia di variante e suppletiva sono previste sostanzialmente le seguenti opere:

- tura di pali a salvaguardia dello scavo della trincea tra la progr.2060-2160;
- galleria artificiale fra le progr.2060-2160 in sostituzione dei muri di controripa previsti;
- collegamento tra lo svincolo di Varano e la SS.FF.

00050

- muri di sostegno di sottoscarpa in c.a. nella zona del Compensorio "Colleverde";
- sistemazione idraulica di Piazzale Tavernelle;
- zona di verde attrezzato nello svincolo di Varano;
- svincolo di Colleverde
- raddoppio della vecchia SS.16 zona Baraccola

00051



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

## **PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA**

**8 - Produttività ed efficacia degli interventi realizzati.**

Come noto, i progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di ricostruzione sulla base della legge 1402/1951 tuttora vigente, prima di essere approvati, sono oggetto di esame inizialmente da parte degli uffici periferici e dopo dal Consiglio Superiore dei LL.PP.

Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con l'entrata in vigore di norme speciali quali le leggi n.80 e n.363 del 1984, le quali anche in deroga alla legge richiamata hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione di tali progetti.

Al riguardo si ritiene di non poter esprimere alcun parere sulla funzionalità delle opere, voluta in sede locale e previste nel progetto predisposto dal Concessionario, esaminate ed approvate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, occorre dire che la diluizione delle opere nel tempo a causa della scarsità dei finanziamenti nei vari anni non ha di certo giovato alla produttività ed efficacia degli interventi.

Infine, deve farsi presente che sia questa Amministrazione nonché le Commissioni di collaudo hanno richiesto che venissero eseguiti lotti di lavori funzionali in base alle disponibilità finanziarie, cosa che a tutt'oggi non risulta eseguita.



# *Ministero dei Lavori Pubblici*

**Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali**

## **PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA**

P. 10

La risposta alla richiesta di questo punto, relativa alle opere realizzate a fronte dei finanziamenti concessi, deve intendersi contenuta nel punto 1, nonché nella relazione generale.

In ordine alla richiesta specifica se risultano eseguite opere non finanziate dal Ministero dei LL.PP., non si è in grado di formulare alcuna risposta in quanto eventuali rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario esulano dalle competenze di questo Ministero.

La risposta alla richiesta sulle erogazioni risulta contenuta al punto 4.

(B4 10punto)

00054



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piano di ricostruzione di Ancona

11

Oggetto: Sentenza del Pretore di Roma del luglio 1990.

Con la sentenza indicata in oggetto il Pretore di Roma, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal concessionario dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona, ha dichiarato che "il Ministero dei LL.PP. è tenuto ad emettere immediatamente, in forza di legge, a favore della società ricorrente, concessionaria dei lavori di attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, il relativo decreto di affidamento", fissando il termine di 90 giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Nella sentenza in questione il Pretore, richiamando il sistema normativo delineato dalla legge 363/1984, arriva a qualificare di diritto oggettivo l'aspettativa del concessionario rispetto alla perizia di variante e suppletiva in data 21.1.1987, approvata dal Comune ed esaminata favorevolmente dal Consiglio superiore dei LL.PP., per un ammontare presunto di circa 450 miliardi di lire.

Dalla notificazione da parte della concessionaria dell'atto di diffida stragiudiziale in data 19.9.1990 sono decorsi i 90 giorni entro i quali questo Ministero avrebbe dovuto, secondo la sentenza, emettere immediatamente ed integralmente il decreto di affidamento.

In assenza di rimedi giurisdizionali avverso una sentenza monitoria ex art.700 c.p.c. questo Ministero non ha potuto fare altro che omettere di emanare il provvedimento in attesa che la questione fosse riassunta nel merito, su iniziativa della concessionaria, davanti al Tribunale di Roma.

La società concessionaria ha quindi notificato in data 18.10.1990 a questo Ministero, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, l'atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale civile di Roma per accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dei LL.PP. di emettere il decreto di affidamento dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona.

Con circostanziata relazione in data 24.11.1990, corredata di ben 27 allegati, questa Direzione ha fornito all'Avvocatura generale dello Stato tutti gli elementi necessari per sostenere adeguatamente ed esaustivamente le ragioni dell'azione di questa Amministrazione.



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali  
Piano di ricostruzione di Ancona

P.12 - Opere previste per il completamento del piano di  
ricostruzione

Allo stato la somma complessiva per il completamento delle opere  
del piano di ricostruzione di Ancona dovrebbe ascendere a f.612,5  
miliardi circa per le seguenti opere:

a) Perizia del 7° lotto per f.62,5 miliardi;

- tura di pali a salvaguardia dello scavo della trincea tra la  
progr.2060-2160;
- galleria artificiale fra le progr.2060-2160 in sostituzione  
dei muri di controripa previsti;
- collegamento tra lo svincolo di Varano e la SS.FF.
- muri di sostegno di sottoscarpa in c.a. nella zona del  
Comprensorio "Colleverde";
- sistemazione idraulica di Piazzale Tavernelle;
- zona di verde attrezzato nello svincolo di Varano;
- svincolo di Colleverde
- raddoppio della vecchia SS.16 zona Baraccola

- b) integrazione finanziamento progetto originario approvato ai sensi della legge 363/84 in quanto, come noto, i fondi messi a disposizione sono risultati insufficienti per un ammontare lordo di 100 miliardi
- c) Perizia di variante e suppletiva autonomamente approvata dal Comune per £.450 miliardi:
- 1) collegamento fra l'Asse Nord-Sud e la Galleria "Risorgimento";
  - 2) Svincolo di Valle Miano-Bretella da Via Fano al Centro urbano;
  - 3) Svincolo Valle Miano-Bretella della sede per il traffico pesante e produttivo al Centro urbano;
  - 4) Svincolo Valle Miano-Bretella del centro urbano a Via Fano;
  - 5) Svincolo Valle Miano-Bretella da Via Bocconi al Porto;
  - 6) Variazione della lunghezza di alcune campate del viadotto di monte dello svincolo di Valle Miano;
  - 7) Variazione della lunghezza di alcune campate del viadotto di valle dello svincolo di Valle Miano;
  - 8) Bretella di collegametro provvisorio Via Bocconi-Via Fano;
  - 9) Rampa di uscita Via delle Grazie;
  - 10) Bonifica idrogeologica versante di Valle Miano;

- 11) Sostituzione rilevati con viadotti - Opera di difesa a monte tra le pile 22 e 26 della sede di monte del viadotto di Valle Miano;
- 12) Rampa di uscita per Piazza Tancredi;
- 13) Sottopasso in galleria di Via del Castellano;
- 14) Svincolo Colleverde;
- 15) Circonvallazione del cimitero delle "Tavernelle";
- 16) Viadotto tra gli svincoli A e B che l'Asse Nord-Sud e la sede per il traffico pesante e produttivo formano con la nuova S.S.16 Adriatica ed il nuovo fosso Marganeto;
- 17) Terminale della viabilità statica - Parcheggio multipiano meccanizzato in Via Vanvitelli;
- 19) Edificio per i servizi portuali;
- 20) Galleria San Martino.



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

Piano di ricostruzione di Ancona

13

Presunte speculazioni conseguenti ad applicazioni di abnormi tassi di interesse.

L'art.13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, per il completamento del piano di ricostruzione di Ancona ha autorizzato un limite di impegno venticinquennale di £.30.500.000.000, iscritto nell'esercizio finanziario 1984.

L'integrale impegno di tale limite è stato assunto con i DD.MM. n.291 del 6.3.1985 d n.434 del 4.4.1985.

Attesa la misura elevata dei lavori realizzabili con tale impegno (circa 180 miliardi di lavori netti) la Concessionaria non è riuscita ad ottenere alcuna operazione di sconto per le annualità differite.

Infatti, tali operazioni a lungo termine ormai da molti anni vengono effettuate solo dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e limitatamente alle disponibilità non eccessive che gli stessi pongono a disposizione.

Ciò premesso, questa Amministrazione in assenza di cessioni di annualità differite non ha potuto che applicare integralmente il disposto del Comma 8 del richiamato art.13 n.d., che prevede un interesse non superiore del 5% al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia.

Comunque, anche in questo caso (+ 5 punti) la misura ottenuta è risultata sostanzialmente inferiore a quella dei tassi passivi applicati dalle Banche alle anticipazioni, alquanto onerose come noto.

Infatti, ai pagamenti disposti per tali lavori il saggio di interesse, rimasto legato al T.U.S., è oscillato dal 20% al 17,50% attuale (dal 1985 al 1990).

Al riguardo sembra opportuno precisare, per concludere, che a fronte dei crediti maturati per lavori eseguiti questa Amministrazione, una volta determinata la misura dell'interesse legata al momento del maturarsi del credito (epoca di esecuzione delle opere), dispone di volta in volta il pagamento corrispettivo mediante annualità.

Al momento della liquidazione si corrispondono in una soluzione le annualità differite maturate dall'esercizio in cui è iscritto il limite su cui grava l'impegno di spesa a quello del pagamento. Quindi, nel caso di specie trattandosi di un limite iscritto nell'anno finanziario 1984, per i crediti maturati e liquidati nel 1990 ad esempio sono state corrisposte sette annualità in contanti.

Le successive 18 saranno corrisposte di anno in anno alla rispettiva decorrenza a partire dal 1991.

Ovviamente, il credito in conto capitale da liquidare, da cui si ottiene la corrispettiva annualità, viene depurato dalla quota degli interessi compresi nelle annualità che si corrispondono in unica soluzione, non più dovuta perchè il pagamento si è trasformato in contanti.

Per una più completa comprensione del meccanismo giova rifarsi a quanto esposto nell'apposita memoria sul finanziamento mediante pagamenti differiti in annualità.



# Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali

14

Oggetto: Piano di ricostruzione di Ancona - Presunta coesistenza di due società nella esecuzione dei lavori.

L'esecuzione dei piani di ricostruzione, quale nella fattispecie quello di Ancona, avviene mediante il sistema della concessione affidata, ai sensi della circolare n.3333 del 1956 emanata dal Ministero dei LL.PP. in applicazione della legge 1402/1951, "ad enti riconosciuti particolarmente idonei, per capacità tecniche e per possibilità finanziarie".

L'istituto della concessione è stato disciplinato in via generale dalla legge 24 giugno 1929, n.1137, da cui la dottrina ha tratto due figure distinte di tale sistema di esecuzione di opere pubbliche:

- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) concessione di sola costruzione.

L'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10.2.1962, n.57, si riferisce esclusivamente a coloro che materialmente curano l'esecuzione dei lavori senza stipulare un contratto di appalto, al quale spesso si ricorre da parte del concessionario.

Il massiccio ricorso nel tempo a tale strumento di esecuzione di opere pubbliche, a fronte di persistenti carenze strutturali della Pubblica Amministrazione, soprattutto per la realizzazione di interventi di una certa consistenza e complessità, ha dato luogo alla diffusione di una nuova figura di concessione, quale appunto quella di prestazioni integrate, con la quale il privato viene incaricato dell'espletamento di attività tipiche della Pubblica Amministrazione, quali la redazione del progetto, il compimento delle espropriazioni, la direzione dei lavori, l'assistenza al collaudo, etc. Per tale tipo di concessione, al contrario di quello di sola costruzione riservato ad imprese iscritte all'A.N.C. e da perfezionare con le procedure della legge 8.8.1977, n.584, non si è ritenuto necessario né il requisito della iscrizione all'A.N.C. né il sistema di affidamento concorsuale previsto dalle norme comunitarie.

La questione è stata formalmente disciplinata dall'art.3 della legge 17 febbraio 1987, n.80, la quale, per i lavori eccedenti i 20 miliardi di lire, ha previsto il requisito dell'iscrizione dell'imprenditore o degli imprenditori associati o consorziati all'A.N.C.

La novità della disposizione in materia di concessione di prestazioni integrate sembra evincersi in modo chiaro nella relazione della commissione ministeriale incaricata di redigere i criteri di individuazione delle imprese ammissibili alla procedura ristretta prevista dalla legge 80/1987, la quale, nella relazione presentata al Ministero dei lavori pubblici, ha espressamente rappresentato di aver preso atto "del fatto che sono escluse dal novero dei concessionari, le imprese nazionali sprovviste del requisito formale della iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori", confermando implicitamente la non obbligatorietà di tale requisito, per il passato, in sede di affidamento di tale tipo di concessione.

Si chiarisce, comunque, che la società Adriatica Costruzioni con note in data 5.1.1980 e 7.11.1960 (all.1 e 2), in considerazione di motivi legati ad una razionalizzazione

dell'attività della società, avanzò formale richiesta di nulla-osta all'esecuzione materiale dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona in capo alla società Adriatica costruzioni Ancona che presenta la stessa composizione sociale e lo stesso amministratore unico e che questo Ministero con nota 11.1.1980 n.24 (all.3) concesse il predetto nulla-osta.

In aggiunta alle considerazioni che precedono in tema di esclusione della necessità dell'iscrizione all'A.N.C. del concessionario di prestazioni integrate è meritevole di particolare sottolineatura il fatto che l'obbligo dell'esecuzione diretta dei lavori da parte dell'imprenditore associato iscritto all'Albo risulta superato dall'art.12 della legge 687/1984 il quale prevede la costituzione di una società consortile la quale "senza bisogno di autorizzazione o approvazione da parte della stazione appaltante, provvede all'esecuzione totale o parziale dei lavori e non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori". La disposizione appare notevolmente analoga alla fattispecie realizzata tra le società Adriatica Costruzioni e Adriatica Costruzioni Ancona la cui richiesta di assenso al Ministero dei lavori pubblici appare accostabile alla

notificazione dell'atto costitutivo previsto dalla disposizione sopravvenuta ed ora citata, ritenendosi ferma la responsabilità per la riuscita dell'opera a perfetta regola d'arte della società Adriatica Costruzioni, concessionaria originaria del Ministero dei lavori pubblici.

Sembra, inoltre, meritevole di particolare e decisiva considerazione il disposto del comma 7 dell'art.13 n.d. della legge 363/1984 speciale per la questione in argomento, il quale stabilisce che sulla base della progettazione favorevolmente esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici od approvata dalla sola Amministrazione comunale, il provvedimento concessorio debba immediatamente ed integralmente emettersi in deroga a qualunque precedente disposizione: il che vale a dire che sostanzialmente e definitivamente l'esecutore dell'opera è l'operatore stesso che ha provveduto alla redazione della progettazione esaminata favorevolmente ed approvata, in deroga, quindi, relativamente al *modus procedendi*, a qualsiasi riferimento del corpus normativo generale.

# Adriatica Costruzioni S.r.l.

CAP. SOC. L. 500.000.000 INT. VERS.

LAVORI STRADALI - EDILIZIA - CEMENTO ARMATO - IDRAULICI - TERRA MURARI - ACQUEDOTTI - FOGNATURE

C.C.I.A.A. NUM. 43668 (ANCONA)

60100 Ancona

VIA TRIESTE N. 19 - TEL. 28276  
58366

Iscritta al N. 3381 del Registro delle Società del Tribunale di Ancona - Partita IVA e Codice Fiscale N. 00082480425

Ancona, 5/1/1980

On.le

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale Edilizia

Statale e SS.SS. - Div. 6<sup>a</sup>

R O M A

Per esigenze amministrative e per una migliore organizzazione del lavoro, la stessa compagine sociale della S.r.l. Adriatica Costruzioni con sede in Ancona, Via Trieste n. 19, ha costituito la "Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l." sempre con sede in Ancona, Via Trieste n. 19, con capitale sociale di 200 milioni.-

Anche tale Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l. è amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Sig. Edoardo Longarini, attuale Amministratore Unico della scrivente.-

Quindi, allo stato, la nuova Società presenta la stessa composizione sociale e lo stesso Amministratore Unico.-

Tanto si comunica perché ogni provvedimento relativo al Piano di Ricostruzione di Ancona venga intestato alla Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l., con sede in Ancona, Via Trieste 19, cui competerà ogni obbligo e diritto, anche per quanto corrisposto e maturato medio-tempore.-

Certi dell'accoglimento della presente, si porgono distinti saluti.-



ADRIATICA COSTRUZIONI S.R.L.

AMMINISTRATORE UNICO

(Sig. Edoardo Longarini)

00068

# Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l.

CAP. SOC. L. 200.000.000

LAVORI STRADALI  
EDILI  
CEMENTO ARMATO  
IDRAULICI  
TERRA MURARI  
ACQUEDOTTI  
FOGNATURE

60100 ANCONA  
Via Trieste, 19  
Tel. (071) 31976-7


Ancona, 7/1/1980

On.le  
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
Direzione Generale Edilizia  
Statale e SS.SS. - Div. 6<sup>a</sup>  
R O M A


In riferimento alla lettera della Adriatica Costruzioni S.r.l. in data 5/1/1980, si prega codesto Ministero, per le ragioni di cui alla lettera medesima, di tenere presente che ogni provvedimento relativo al Piano di Ricostruzione di Ancona, dovrà essere intestato a questa Società cui - come precisato nella stessa - competerà ogni obbligo e diritto anche per quanto corrisposto e maturato medio-tempore.-

Si ringrazia e si ossequia.-

ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Rag. Edoardo Longhini)



00069





Ministero dei Lavori Pubblici

Roma, 11 GEN. 1980

ALLA COMMISSIONE DELL'ART. 19  
SEDE

ALL'ENTE CONCESSIONARIO ADRIATICA  
COSTRUZIONE-ANCONA s.r.l.  
Via Trieste n.19  
ANCONA

Divisione 6a  
Prot. N.º 24 - Allegati

Presunta al Foglio N.º  
del

**OGGETTO** Attuazione piano di ricostruzione ANCONA - 7º lotto.  
Lavori di costruzione della strada Nord-Sud collegante il cen-  
tro urbano con il nuovo quartiere residenziale in corso di rea-  
lizzazione destinato ai terremotati e con la SS.n.19 Adriatica.  
Progetto generale del 6 febbraio 1975 aggiornato in data 10 ot-  
tobre 1977 - importo lire 22.000.000.000.=.

Codesta Commissione con parere n. 434 del 20 aprile 1978,  
nell'esaminare il progetto in oggetto indicato, esprimeva l'av-  
viso di non doversi far luogo alla pronuncia richiesta per l'af-  
fidamento in concessione delle opere di che trattasi in quanto,  
all'epoca, non esisteva alcun provvedimento inteso a disporre  
il finanziamento e la relativa concessione alla società interes-  
sata.

Questo Ministero con il piano complessivo di utilizzazione  
dei fondi di cui all'art. 10 della legge 21.12.1978 n.848, ha de-  
terminato di finanziare la spesa di L. 22.000.000.000 per il com-  
pletamento dei lavori in oggetto.

Si è premesso di ritrasmettere, per il parere, il relativo pro-  
getto, già esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici con voto n. 756 del 31 ottobre 1977.

Nella sede di parte di questa Amministrazione all'affidamen-  
to in concessione dei suddetti lavori alla Adriatica Costruzio-  
ni Ancona s.r.l. in riferimento alla nota in data 5.1.1980 della  
società Adriatica Costruzioni, concessionaria dei lavori di cui  
al D.M. 25/11/1977 n. 5017 nonché alla nota in data 7/1/1980 del-  
la predetta Adriatica Costruzioni Ancona s.r.l., alle condizioni  
di cui al Disciplinare 22/11/1977 n. 5001.

Al rector .c  
18.1.80  
t

IL MINISTRO

*Luciani*

Per il parere sugli appalti  
del LL.PP.  
18 GEN 1980

344

00070